

SETTORE I° - SERVIZIO I°
Segreteria Generale e coordinamento delle deliberazioni
Pratica pervenuta il 14/03/13

21 FEB. 2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Isabella Minervini)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se. H VIII
III - A/P 60
15 - 03 - 2013

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Isabella Minervini)

“Servizi sociali e politiche per la famiglia

Pubblica istruzione Politiche Educative e Asili Nido”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|--|---|
| A annotata al Registro Generale In data <u>15/03/2013</u> N. <u>306</u> Settore VIII N. 8 del <u>13-02-2013</u> | Oggetto: liquidazione ferie non godute alla dipendente Sbezzi Maria collocata a riposo a far data 1 ottobre 2012 |
|--|---|

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013 As CAP. 1510 IMP. 1087 L.P.U. 125/13
CAP. 1510.1 2088 L.P.U. 126/13

FUNZ. SERV. 1510.5 INTERV. 2217 L.P.U. 127/13

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilatredici, il giorno Taostci del mese di febbraio nell'ufficio del Settore VIII, il Dirigente Dr. Alessandro Licitra, ha adottato la seguente determinazione:

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 19 giugno 2012 con la quale la dipendente Sig.ra Sbezzi Maria, Funzionario capo servizio Cat. D3, posizione economica D6 è stata collocata a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 1 ottobre 2012;

Preso atto che la dipendente in oggetto, in data 2 maggio 2012, ha avanzato richiesta al dirigente del settore pro-tempore di usufruire di n. 80 giornate di ferie maturate prima della data per il collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 6.7.1995;

Preso atto altresì che il "nulla osta" da parte del dirigente è rilasciato a condizione che la dipendente fosse disponibile ad effettuare eventuali rientri per esigenze improcrastinabili di ufficio, ogni qual volta ne fosse stata fatta richiesta da parte del dirigente medesimo, come da nota firmata in calce alla domanda che si allega al presente provvedimento;

Vista la nota assunta al protocollo dell'ente con n. 79855 del 27 settembre 2012 con la quale la dipendente in oggetto ha chiesto il pagamento delle ferie non godute ai sensi dell'art. 18, comma 16 del CCNL 6.7.1995;

Visto il prospetto riepilogativo delle ferie residue della dipendente Sbezzi Maria, rilasciato dall'ufficio del personale, dal quale risultano n. 24 giornate di ferie non godute relative all'anno 2012;

Visto l'art. 5, comma 8 del decreto legge 95/2012 convertito nella legge 135/2012 che in proposito dispone quanto segue: *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".*

Visto il parere n. 40033 del 8.10.2012 con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito la portata delle norma richiamata nella misura in cui la stessa non opera nei casi in cui sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. La norma infatti stabilisce, con un divieto di portata generale, l'obbligatorietà della fruizione delle ferie che spettano al personale. Resta salvo in ogni caso che la monetizzazione delle ferie in casi particolari potrà avvenire solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste *"indipendenti dalla volontà del lavoratore"*;

Rilevato che, in materia di nullità delle disposizioni normative che escludono la monetizzazione delle ferie, anche qualora non godute per ragioni obiettive, ovvero non dipendenti dalla volontà del dipendente, si è di recente pronunciata la *Corte di Cassazione, sezione lavoro del 9 luglio 2012, n. 11462*, precisando, dopo aver richiamato alcuni principi costituzionali e comunitari, che l'indennità sostitutiva del congedo riveste natura composita sia risarcitoria, sia retributiva, poiché, da un lato, volta a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene

mentre, per altro verso, rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali;

Ritenuto, di conseguenza, che la circostanza di cui al presente provvedimento rientra tra le fattispecie derogatorie della normativa richiamata, come meglio specificato nel parere della Funzione Pubblica, in quanto la dipendente è stata trattenuta in servizio nonostante la richiesta di ferie regolarmente presentata in tempo utile per il collocamento a riposo;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente regolamento sulla organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla liquidazione di n. 24 giorni di ferie non godute alla dipendente Sbezzi Maria, Funzionario Capo servizio Cat. D3 posizione economica D6, collocata a riposo per dimissioni volontarie a decorrere dal 1 ottobre 2012 ;
2. di impegnare la somma spettante che ammonta complessivamente ad € 3968,23
di cui € 253,67 per IRAP ed € 710,26 per oneri riflessi, alla funz. 06
serv. 02 int. 1-t capitolo 1510 - 1510.1; 1510.5
iug. 2087/08 l.pn. 125/13; iug. 2088/09 l.pn. 126/13; iug. 2017 l.pn. 127/13
3. di autorizzare l'ufficio di ragioneria a provvedere alla liquidazione della superiore somma di € 3968,23 ;

*Il Dirigente del settore VIII
Dott. Alessandro Licitra*

Da trasmettersi d'ufficio: al Segretario Generale e al Settore Ragioneria

*Il Dirigente del settore VIII
Dott. Alessandro Licitra*

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 – 4° comma
– dell TUEL

RAGUSA, 14/03/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 18 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
~~Amministratore Giorgio~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 MAR. 2013 al 25 MAR. 2013

Ragusa, 26 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE